



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
(ai sensi dell'articolo 19 della L.R. 1/2005)**

INDICE

Art. 1	FINALITÀ E DEFINIZIONI
Art. 2	FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
Art. 3	ATTIVITÀ A SUPPORTO DEI CITTADINI
Art. 4	ATTIVITÀ IN RELAZIONE ALLA STRUTTURA TECNICO-OPERATIVA DI PROGETTAZIONE
Art. 5	ISTITUZIONE E NOMINA
Art. 6	RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

ART.1 - FINALITA' E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Garante della comunicazione, previsto dall'art. 19 della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. **Strumento della pianificazione territoriale:** ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/05 è strumento della pianificazione territoriale di competenza comunale il Piano Strutturale disciplinato dall'art. 53 della L.R. 1/05 e sue varianti.

3. **Atti di governo del territorio:** ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/05 sono atti di governo del territorio il Regolamento Urbanistico di cui all'art. 55, i piani complessi di intervento di cui all'art. 56 e le loro varianti, i piani attuativi di cui all'art. 65. Sono, inoltre, compresi tra gli atti del governo del territorio, qualora determinino modifiche o variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale, i piani e programmi di settore, gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati.

ART. 2 - FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

1. Con l'obiettivo di agevolare l'effettiva partecipazione dei cittadini alla formazione dei procedimenti di pianificazione oltre che la trasparenza dei relativi atti, il garante della comunicazione assicura a tutti i cittadini, agli enti e alle associazioni, l'informazione effettiva e tempestiva sulle scelte e sui supporti conoscitivi relativi alle varie fasi procedurali di formazione, adozione ed approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio.

2. Il Garante della comunicazione, per svolgere i compiti di cui al precedente comma, si avvale del personale preventivamente designato, nonché degli strumenti di informazione di cui è dotato il Comune.

ART. 3 - ATTIVITÀ A SUPPORTO DEI CITTADINI

1. Al fine di contribuire a creare le condizioni strategiche perché le indicazioni per il governo del territorio siano integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale, il Garante della comunicazione, in relazione agli strumenti e agli atti di cui all'art.1, assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione, adozione ed approvazione e promuove, nelle forme più idonee, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, riguardo al procedimento medesimo. Assicura inoltre la trasmissione tempestiva delle osservazioni, dei pareri e dei suggerimenti raccolti agli Organi o alle Strutture competenti.

2. Per svolgere tale attività, che nel metodo potrà essere ottimizzata di volta in volta ed adeguata al tipo di procedura ed alla sua complessità, il comune mette a disposizione del Garante della comunicazione adeguate risorse in modo da rendere possibile, efficace ed effettivo l'esercizio delle proprie funzioni.

3. Per le procedure più complesse, a discrezione dello stesso Garante, dovrà essere garantita la diffusione delle notizie con mezzi di comunicazione ad ampio raggio quale la pubblicazione di articoli o notizie sul sito ufficiale internet dell'ente, nonché, per casi particolarmente significativi, sui giornali quotidiani a tiratura locale.

4. Per ogni fase del procedimento (formazione, adozione ed approvazione dello strumento di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e delle relative varianti), il Garante della comunicazione è tenuto ad informare i singoli interessati che formulano un'istanza scritta in merito allo stato di avanzamento della procedura, alla tempistica dei passaggi successivi, alla previsione dei momenti intermedi del procedimento (conferenze di servizi, deposito, osservazioni, esame delle osservazioni) e della conclusione del procedimento con l'approvazione. La risposta ufficiale alla domanda scritta dovrà avvenire entro 30 giorni dall'acquisizione dell'istanza stessa al protocollo dell'ente.

5. Esula dai compiti del Garante di cui al presente Regolamento la comunicazione di avvio del procedimento inerente l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio, di cui all'art. 11 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e all'art. 8 della L.R. 18 febbraio 2005 n. 30.

ART. 4 - ATTIVITÀ IN RELAZIONE ALLA STRUTTURA TECNICO-OPERATIVA DI PROGETTAZIONE

1. Per poter esercitare al meglio i compiti definiti al precedente articolo 3, il Garante deve rapportarsi costantemente con il gruppo di progettisti (interni od esterni) incaricati della progettazione urbanistica. Dovrà essere, infatti, pienamente coinvolto nelle scelte strategiche del progetto in modo da poter comunicare agli interessati sia la motivazione del progetto che i vari passaggi formali dell'iter. Ciò è di fondamentale importanza per poter redigere correttamente il rapporto di cui al successivo comma 2.

2. In sede di adozione e di approvazione dello strumento di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, il Garante della comunicazione provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta all'interno del procedimento in oggetto, come definito dal comma 2 dell'art. 20 della L.R. 1/2005.

3. Tale rapporto deve contenere sia la sintesi degli interventi attuati per diffondere l'informazione effettiva e tempestiva alla popolazione sulle scelte operate dall'Amministrazione comunale sia la descrizione più specifica degli interventi attuati nei confronti di singoli cittadini che hanno attivato istanze puntuali e specifiche.

ARTICOLO 5 - ISTITUZIONE E NOMINA

1. Il Garante della comunicazione è istituito presso l'Ufficio Tecnico - Servizio Urbanistica del Comune di Casole d'Elsa.

2. Il ruolo di Garante della comunicazione potrà essere svolto da un dipendente dell'Ente, comunque non responsabile dei procedimenti per i quali è chiamato a garantire la partecipazione o da soggetto esterno dotato dei necessari requisiti.

3. La nomina sarà effettuata per ogni procedimento previsto al precedente art. 2, comma 1, con determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica o contestualmente all'atto di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 15 della L.R. 1/05 o all'atto di formale del conferimento dell'incarico di progettazione urbanistica, sia esso affidato all'interno o all'esterno dell'Ente.

4. Nel conferire l'incarico il Responsabile del Servizio Urbanistica dovrà orientarsi, di norma, verso soggetti dotati di congrua conoscenza dei procedimenti urbanistici, privilegiando specifiche esperienze nel campo della comunicazione e del contatto con il pubblico.

5. Per procedimenti relativi a strumenti o atti di particolare rilievo, la Giunta Comunale potrà formulare un proprio atto di indirizzo che orienti il Responsabile del Servizio Urbanistica alla nomina di un Garante che risponda adeguatamente alla peculiarità e straordinarietà di tali procedimenti.

ARTICOLO 6 - RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

1. Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante della comunicazione il Comune provvede a destinare risorse finanziarie idonee allo scopo.

2. Il Garante potrà avvalersi, per l'espletamento delle proprie funzioni, della collaborazione oltre che del Servizio Urbanistica, anche dell'Ufficio Stampa, dell'U.R.P., del Responsabile attività informatica e dei mezzi a loro disposizione nonché, ovviamente, dei contributi che riterrà opportuno richiedere ad altri Servizi dell'Ente.